

REGIMI ABILITATIVI DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI: IL "PUNTO" SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE PIU' RECENTE.*

Gaetano Bucci**

Abstract: L'articolo si propone di riportare una breve rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di regimi abilitativi degli impianti da fonti rinnovabili, assegnata dall'art. 117, comma 3, Cost., alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Dopo una ricognizione delle fonti statali contenenti i principi fondamentali in tema di regimi autorizzativi, l'articolo analizza, in particolare, le pronunce attinenti ai rapporti fra le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e la legislazione regionale. L'articolo analizza, poi, la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di poteri pianificatori e localizzativi delle Regioni e delle Province autonome, nonché i "vincoli" alla normativa regionale in tale settore; e, ancora, le decisioni della Consulta che consacrano come principi generali le disposizioni in tema di modulo procedimentale (CDS, AUA, termine di conclusione.).

Abstract: The article aims to provide a brief review of the constitutional jurisprudence on the licensing regimes of installation based on renewable sources, assigned by art. 117, paragraph 3, of the Constitution, to the concurrent legislative power of the State and of the Regions. After a survey of State sources containing the fundamental principles on the subject of authorization systems, the article analyzes the judgements about the relationship between the "Guidelines for the authorization of installations based on renewable sources" and regional laws. The article then analyzes the Court's jurisprudence in the field of the planning and location powers of the Regions and Autonomous Provinces, as well as the "restrictions" to regional legislation in this context; and, again, the decisions of the Court which consecrates the measures on the procedural form (CDS, AUA, deadline for conclusion) as general principles.

SOMMARIO: **1.** Il quadro normativo e i rapporti fra disposizioni statali e regionali, con particolare riferimento al ruolo delle linee guida nella giurisprudenza costituzionale; **2.** I rapporti fra poteri statali e pianificazione regionale in materia di individuazione delle aree di localizzazione degli impianti nella giurisprudenza costituzionale; **3.** Il procedimento autorizzatorio: Conferenza dei servizi, autorizzazione unica e funzione del termine conclusivo della procedura nella giurisprudenza costituzionale.

1. Il quadro normativo e i rapporti fra disposizioni statali e regionali, con particolare riferimento al ruolo delle linee guida nella giurisprudenza costituzionale.

Secondo giurisprudenza costante della Corte costituzionale la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti da fonti rinnovabili è riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»¹, che l'art. 117, comma 3, Cost. (nel testo novellato dalla riforma del Titolo V), assegna – come noto – alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni². Ciò comporta che le disposizioni regionali in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili devono conformarsi, in ordine ai regimi autorizzativi, ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

In materia di regimi autorizzativi, tali principi fondamentali sono contenuti nel d.lgs. n. 387 del 2003 (di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e nel d.lgs. n. 28 del 2011 (di attuazione della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Il quadro della disciplina dettata dalle norme statali di principio è completato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, con cui, in attuazione dell'art. 12, comma 10, del citato d.lgs. n. 387/2003³, sono state adottate le

¹*Testo dell'*Intervento* svolto nell'ambito dei seminari su «*Lo stato delle privatizzazioni: il settore dell'energia elettrica*», corso di Diritto pubblico, Lecce, 30 ottobre 2021

^{**} Ricercatore a tempo indeterminato di Istituzioni di Diritto pubblico – Università del Salento

La Corte costituzionale ha affermato che l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di «*settore energetico*» di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla corrispondente nozione di «*politica energetica nazionale*» utilizzata dal legislatore statale nell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sentenza n. 383 del 2005). Nel contempo, al fine di preservare «*gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento*» (sentenza n. 248 del 2006), non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare.

² È appena il caso di ricordare che la versione originaria dell'art. 117 Cost., la quale non includeva l'energia nell'elenco delle materie oggetto di competenza legislativa concorrente da parte delle Regioni; il che, in base al “vecchio” criterio di riparto delle competenze legislative, comportava, a rigore, la spettanza in via esclusiva allo Stato della disciplina normativa della materia energetica, nonché, specularmente, in forza del principio del c.d. “parallelismo delle funzioni” (art. 118, primo comma, Cost., testo originario), l'esclusione della titolarità da parte delle Regioni (e, di riflesso, degli enti locali) di poteri amministrativi nella materia stessa.

³ Con la sentenza n. 166 del 2009, la Corte ha affermato che l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 non consente alle Regioni “*di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa*” (analogamente, v. sentenza n. 282 del 2009). La mancanza di Linee guida nazionali, assunte secondo modalità informate al principio di leale collaborazione, preclude alle Regioni di procedere ad una autonoma individuazione dei criteri generali o delle

«Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» (d'ora in avanti, "Linee guida").

Le Linee guida statali «indicano [...] i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, limitando, pertanto, l'intervento del legislatore regionale all'individuazione di puntuali aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui all'allegato 3 (paragrafo 17) del d.m. del 2010»⁴.

La giurisprudenza della Corte ritiene applicabili le "Linee guida" statali anche alle Regioni a statuto speciale⁵ – sia pure, per la Regione autonoma Sardegna, nei limiti della competenza paesaggistica primaria⁶ – e non consente al legislatore regionale di adottare misure volte a precludere in maniera generalizzata la realizzazione degli impianti eolici in assenza delle richiamate Linee guida statali⁷.

È bene precisare l'incidenza che, nel processo valutativo demandato alla Corte costituzionale, assumono atti di normazione secondaria che, come le "Linee guida", costituiscono, in un ambito esclusivamente tecnico, il completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa. Se è ovvio che essi, qualora autonomamente presi, non possono assurgere al rango di normativa interposta, altra è la conclusione cui deve giungersi ove essi vengano strettamente ad integrare, in settori squisitamente tecnici, la normativa primaria che ad essi rinvia. In detti campi applicativi essi vengono ad essere un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche caratteristiche della fattispecie tecnica che, proprio perché frutto di conoscenze periferiche o addirittura estranee a quelle di carattere giuridico che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale, mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo. Non a caso, per la loro definizione è prevista una procedura partecipativa estremamente ampia ed articolata (al comma 10, l'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 prevede che «in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive [...], si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3»⁸). Poiché, come si è detto, fanno corpo con la disposizione legislativa che

aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto (cfr. sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009).

⁴ Corte cost., sent. n. 199 del 2014.

⁵ Corte cost., sent. n. 168 del 2010.

⁶ Corte cost., sent. n. 224 del 2012.

⁷ Tra le tante, sentenze n. 44 del 2011, n. 119 e n. 344 del 2010, n. 166 del 2009, n. 364 del 2006.

⁸ Lo stesso comma 10 stabilisce, inoltre, che le Linee guida «sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio»; che, «in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti»; che, infine, «le regioni adeguano le rispettive discipline entro

ad essi rinvia, il loro mancato rispetto comporta la violazione della norma interposta e determina, nel caso si verta nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e qualora la norma interposta esprima principi fondamentali, l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

In particolare, le Linee guida, in quanto approvate in sede di Conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto «*costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria*» (sentenza n. 86 del 2019). Nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, le Linee guida hanno «*natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale*» (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)⁹.

Si tratta, invero, di principi chiaramente espressi dal giudice costituzionale, quando ha affermato¹⁰ che: «*il d.m. 10 settembre 2010 contiene norme finalizzate a disciplinare, in via generale ed astratta, il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attività in questione*». O quando, con molteplici pronunce¹¹ si è affermato che in assenza delle suddette Linee guida era preclusa alle Regioni la possibilità di determinare l'individuazione dei parchi eolici «*poiché l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi preclusi alla costruzione dei suddetti impianti può avvenire solo a seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003*».

La Corte ha altresì precisato che il citato art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 enuncia i principi fondamentali della materia «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*» (art. 117, terzo comma, Cost.) ed ha statuito che «*il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione*»¹². In questa prospettiva, si giustifica l'attribuzione alla Conferenza unificata della competenza ad approvare le linee guida in materia di fonti energetiche rinnovabili. Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del

novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida». La Corte ha anche precisato che l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Collocato all'interno della disciplina dei procedimenti finalizzati all'installazione di impianti generatori di energia da fonti rinnovabili, ha la finalità precipua di proteggere il paesaggio (sentenza n. 166 del 2009).

⁹ Più di recente, Corte cost., sent. n. 106 del 2020.

¹⁰ Corte cost., sent. n. 275 del 2011.

¹¹ *Ex multis*: sentenze nn. 344 e 168 del 2010.

¹² Corte cost., sent. n. 192 del 2011.

paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all'emanazione delle Linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata.

Ne consegue che il legislatore regionale non può procedere autonomamente all'individuazione dei siti nei quali non è consentita la costruzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, potendo ciò avvenire solo sulla base delle linee guida nazionali di cui sopra¹³. Né è consentito «*alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa*» e ciò in quanto l'adozione delle linee guida nazionali, previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, è informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni¹⁴.

2. I rapporti fra poteri statali e pianificazione regionale in materia di individuazione delle aree di localizzazione degli impianti nella giurisprudenza costituzionale.

Nel quadro delle fonti statali sopra richiamato, le questioni di legittimità costituzionale poste con riferimento a previsioni regionali che impediscono, in aree agricole, la realizzazione di impianti fotovoltaici superiori a una determinata soglia di potenza, devono confrontarsi, innanzitutto, con l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale dispone che «*[g]li impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14*».

In attuazione di tale disciplina, le Linee guida stabiliscono che «*le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti*» (paragrafo 17.1), avvalendosi del seguente iter procedimentale. La Regione deve compiere «*un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del*

¹³ Corte cost., sentt. nn. 124 e 119 del 2010.

¹⁴ Corte cost., sent. n. 168 del 2010.

paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale» (paragrafo 17.1). All'esito di tale istruttoria, la Regione procede ad indicare, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area «*in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti»*, motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003.

Le aree non idonee confluiscono, pertanto, nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome «*conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)»* (paragrafo 17.2).

Dall'iter procedimentale sopra delineato possono desumersi alcune rilevanti implicazioni sostanziali.

Innanzitutto, l'indicazione che possono fornire le Regioni in merito alla non idoneità di determinate aree ad accogliere la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili è espressamente riferita alla segnalazione di aree non idonee «*in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti»*. Spetta, pertanto, all'atto di pianificazione individuare le incompatibilità di determinate aree, in relazione al tipo e alle dimensioni (e, dunque, anche alla potenza) degli impianti¹⁵.

Inoltre, l'atto di pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì – come si evince sempre dalle Linee guida – serve a segnalare «*una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione»* e, dunque, ha la funzione di «*accelerare»* la procedura (paragrafo 17.1).

Osserva, in proposito, la giurisprudenza amministrativa che «*trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello"»*, che impone poi di verificare «*in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)»*¹⁶.

Alla luce dell'assetto disegnato dall'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, come integrato dalle Linee guida, in un recente caso¹⁷, la Corte ha ritenuto evidente il

¹⁵ Cfr. Cons. Stato, Sezione IV, sentenza 8 aprile 2021, n. 2848, nonché TAR Abruzzo, Sez. I, sentenza 19 ottobre 2020, n. 363; TAR Molise, Sez. I, 23 giugno 2016, n. 281.

¹⁶ TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; nonché le già citate sentenze TAR Abruzzo n. 363 del 2020 e TAR Molise n. 281 del 2016.

¹⁷ Corte cost., sent. n. 177/2021.

contrasto di una disposizione regionale¹⁸ che introduceva, con riguardo alle aree rurali, un limite di potenza ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra (con il conseguente divieto d'installazione per tutti gli impianti di potenza superiore a quella definita normativamente dalla disposizione stessa) con l'art. 117, terzo comma, Cost. e con i relativi principi fondamentali della materia «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*».

La disposizione regionale in questione contemplava, infatti, un divieto generale, non previsto dalla legislazione statale. In particolare, imponeva un limite associato alla potenza (8.000 chilowatt elettrici) dell'impianto fotovoltaico, quando, invece, in base alle Linee guida, spetta all'atto di pianificazione escludere l'installazione in determinate aree di impianti, in relazione alla loro specifica tipologia o alle loro dimensioni. Inoltre, l'atto di pianificazione contiene criteri che presiedono alla determinazione, attuata con il singolo atto autorizzativo, volta a comporre in concreto i tanti interessi coinvolti. Per converso, il carattere generale e vincolante della disposizione regionale *de qua* cristallizzava il precetto della «*non idoneità*» in tutto il territorio regionale, sfuggendo, pertanto, alla possibilità del bilanciamento in concreto degli interessi, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo.

D'altra parte, secondo un orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili¹⁹.

3. Il procedimento autorizzatorio: Conferenza dei servizi, autorizzazione unica e funzione del termine conclusivo della procedura nella giurisprudenza costituzionale.

¹⁸ L'art. 2, comma 1, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020.

¹⁹ Corte cost., sent. n. 286 del 2019, in senso analogo, *ex multis*, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011.

Alle Regioni è altresì preclusa l'introduzione di sistemi autorizzatori diversi rispetto a quello disegnato dalla disciplina statale. Al riguardo, giova rammentare che il procedimento per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché per gli interventi di modifica e di realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, è secondo il modello dell'autorizzazione unica, dalle seguenti fonti: l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, gli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che al medesimo art. 12 si richiamano, nonché le citate Linee guida. Fulcro di tale modello viene ritenuta la Conferenza dei servizi nella quale devono concentrarsi, a beneficio di istanze di razionalizzazione e di semplificazione, tutti gli apporti amministrativi necessari al fine di approvare la costruzione e l'esercizio degli impianti. In particolare, l'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 stabilisce che l'autorizzazione di cui al comma 3 sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, che deve svolgersi «*tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale – precisa il paragrafo 14.1 delle Linee guida – confluiscono tutti gli apporti amministrativi per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili*».

La concentrazione di tutti gli apporti amministrativi nella sede della conferenza dei servizi è funzionale all'attuazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, che si inverte nell'ordinamento anche mediante la semplificazione e la razionalizzazione insite nel richiamato procedimento di autorizzazione unica.

Il giudice costituzionale in più occasioni, e anche di recente, ha affermato che il procedimento di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 «è ispirato "alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità" ed è volto a garantire, "in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo"²⁰, in linea con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale»²¹. Tale procedimento consente di contemperare vari interessi, costituzionalmente rilevanti, «attraverso l'incrocio di diverse tipologie di verifica, il cui coordinamento» – in sede di conferenza dei servizi – «e la cui acquisizione sincronica [...] non tollerano ulteriori differenziazioni su base regionale»²².

In particolare, la finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione dell'autorizzazione unica²³, che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi, che assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di

²⁰ Corte cost., sentt. nn. 177 del 2018 e 156 del 2016.

²¹ Corte cost., sent. n. 106 del 2020.

²² Corte cost., sent. n. 267 del 2016.

²³ Corte cost., sent. n. 249 del 2009.

coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente.

Di conseguenza, i principi fondamentali della materia «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*» non consentono al legislatore regionale di introdurre un aggravio procedimentale, quale si rivelerebbe, ad esempio, la richiesta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, di una "previa intesa" con il Comune o i Comuni interessati dall'impianto. Infatti, una disposizione regionale che, sia pure limitatamente all'installazione di particolari tipologie di impianti, indicasse la necessità di una intesa «*previa*», romperebbe inequivocabilmente la sincronicità dell'acquisizione degli apporti amministrativi, tipica della conferenza dei servizi, ponendosi in evidente contrasto con il richiamato modello del procedimento unico. Del resto, occorre ricordare che, avendo riguardo alla competenza concorrente, anche in specifico riferimento alla materia «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*», la Corte ha costantemente qualificato come principi fondamentali della materia le norme statali ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volte a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento autorizzativo²⁴. Spetta pertanto soltanto al legislatore statale dettare norme di principio volte a temperare l'indispensabile coinvolgimento dei diversi livelli territoriali di governo con le ragionevoli esigenze di semplificazione amministrativa e di certezza circa la conclusione dei procedimenti che, rispondendo ad esigenze unitarie al fine della localizzazione degli impianti di interesse nazionale, devono essere garantite in modo uniforme sull'intero territorio dello Stato²⁵.

In questa prospettiva, anche l'indicazione del termine massimo per la conclusione del procedimento unico, contenuta nell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo²⁶.

La citata disposizione statale, dunque, nel fissare il termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento in parola, sancisce un principio fondamentale vincolante il legislatore regionale; conseguentemente, le Regioni non possono disporre sospensioni delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti

²⁴ *Ex plurimis*, Corte cost., sentt. nn. 282 del 2009, 364 del 2006, 336 del 2005.

²⁵ Tra le tante, Corte cost., sentt. nn. 364 del 2006, 383 e 336 del 2005.

²⁶ Cfr. Corte cost., sentt. nn. 383 e 336 del 2005.

da fonti rinnovabili, laddove ciò comporti il superamento del termine massimo di conclusione procedimentale fissato dal legislatore statale.

Bibliografia essenziale

Aa.Vv., *Italiadecide, Rapporto 2011-2012. Il governo dell'energia per lo sviluppo del Paese*, Bologna, 2012

Ammannati L., *L'incertezza del diritto. A proposito della politica per le energie rinnovabili*, in *Riv. quadr. dir. ambiente*, n. 3/2011, p. 2 ss.

Amorosino S., *"Nobiltà" (dei proclami politici) e "miseria" (dell'amministrazione ostativa) in materia di impianti di energia da fonti rinnovabili*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2020, fasc. 6, p. 497-503, pt. 2

Bassi N., Bruti Liberati E., Donati F., *La "Governance dell'energia"*, Rapporto per l'Osservatorio sulla politica energetica della Fondazione Einaudi, Roma, 20 novembre 2012

Chieffi L., Pinto F. (a cura di), *Il governo dell'energia dopo Fukushima: indirizzi europei ed evoluzione delle politiche nazionali*, Napoli, 2013

Cocco G. (a cura di), *Profili giuridici ed economici delle fonti energetiche rinnovabili: problemi aperti e prospettive per uno sviluppo sostenibile*, Napoli, 2013

Cocconi M., *Promozione europea delle energie rinnovabili e semplificazione*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1-2/2012, p. 25 ss.;

Colavecchio A., *Il "punto" sulla giurisprudenza costituzionale in tema di impianti da fonti rinnovabili*, in *Riv. quadr. dir. ambiente*, n. 1/2011, p. 106 ss.

Durante N., *Il procedimento autorizzativo per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: complessità e spunti di riflessione, alla luce delle recenti linee guida nazionali*, in *Riv. giur. edilizia*, 2011, n. 2-3, p. 73 ss.

Fanetti S., *L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili*, in Pozzo B. (a cura di), *Le politiche energetiche comunitarie. Un'analisi degli incentivi allo sviluppo delle fonti rinnovabili*, Milano, 2009, p. 157 ss.

Fari A., *Il procedimento di autorizzazione per gli impianti da fonti energetiche rinnovabili. Complessità e spunti di riflessione*, in *Astrid-online.it*, 2009, n. 85

Ingenito C., *Il principio di leale collaborazione e le linee guida nelle recenti sentenze della corte costituzionale in materia ambientale*, in *AmbienteDiritto.it*, 2020, fasc. 4, p. 624 ss.

Mainardis C., *Competenza concorrente e fonti secondarie nel "governo" delle energie rinnovabili*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2020, fasc. 3, p. 1329 ss.

Morelli R., *Fonti energetiche rinnovabili e poteri delle Regioni. Considerazioni alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle linee guida statali (ottobre 2011)*, in www.issirfa.cnr.it, sub Studi e interventi

Napolitano G., Zoppini A. (a cura di), *Annuario di Diritto dell'energia 2013. Regole e mercato delle energie rinnovabili*, Bologna, 2013

Nicoletti F., *Lo sviluppo e la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili alla luce del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387*, in *Dir. ed economia*, 2004, p. 367 ss.

Picone S., *Tutela dell'ambiente e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*, in www.giustiziaamministrativa.it, 27 aprile 2010.